

Appalti 06 Agosto 2021

Procedure, da novembre addio ai tetti percentuali dei subappalti

di Pierdanilo Melandro

[◀ Stampa](#)

In breve

Istituita una valutazione gara per gara delle stazioni appaltanti per un'eventuale limitazione del ricorso a tale istituto

La modifica della vigente disciplina sul subappalto, più volte rinviata in passato, è stata richiesta dall'Europa che con la direttiva 24 del 2014 e con tre dalla Corte di giustizia aveva censurato l'esistenza di limiti quantitativi fissati per legge.

La questione è stata risolta con una manovra in due tempi:

fino al 30 ottobre 2021 le preesistenti soglie vengono accorpate e complessivamente portate a non più del 50% dell'importo contrattuale;

dal 1° novembre 2021 entreranno in vigore regole in linea con l'impostazione euro-unitaria.

In particolare, il nuovo Dl Semplificazioni è intervenuto sia sul regime transitorio previsto dal Dl. "Sblocca-cantieri" del 2019 – che fissava, fino al 30 giugno prossimo, il limite per il ricorso a detto istituto al 40 % dell'importo complessivo del contratto – sia "a regime", con modifiche dirette sul Codice dei contratti pubblici.

Fino al 31 ottobre 2021, quindi, viene consentito il ricorso al subappalto fino al 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture (conseguentemente, viene abrogato il regime transitorio sopra descritto, di cui al decreto "Sblocca-cantieri"). Ciò, anche in deroga al limite del 30% fissato dal Codice per le categorie cosiddette Sios (strutture, impianti e opere speciali).

Dal 1° novembre 2021, invece, le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione da esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle prefetture competenti, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione:

1 delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui alle categorie Sios;

2 dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire più tutela delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori;

3 di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita per il sisma 2016.

Da tale data, quindi, verrà definitivamente meno il limite generale per il ricorso al subappalto e verrà, invece, rimessa a una valutazione "gara per gara" delle stazioni appaltanti un'eventuale limitazione del ricorso a tale istituto, che dovrà essere motivata sulla base delle specifiche esigenze indicate dal medesimo articolato e descritte in precedenza. A decorrere sempre dal 1° novembre 2021, viene altresì prevista l'abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie Sios nonché la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, da parte del contraente principale e del subappaltatore.

Sin dall'entrata in vigore del Dl (1° giugno) viene disposto il divieto di affidare a terzi la «prevalente esecuzione» delle «lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti» e «dei contratti ad alta intensità di manodopera». Tale previsione sembra rappresentare un principio generale con il quale il legislatore intende frenare il ricorso a una sostanziale cessione del contratto da parte dell'appaltatore. Per entrambe le fattispecie, il massimo subappaltabile sarà, dunque, pari al 49,99%, fermo restando il limite generale del 50% dell'intero contratto. Sempre dal 1° giugno è in vigore l'abrogazione del limite del 20% di ribasso per le prestazioni affidate in subappalto. Novità di rilievo consiste nella previsione che impone al subappaltatore di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con

quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Per rispettare l'obbligo, inoltre, sarà necessario che le stazioni appaltanti richiedano al subappaltatore di dire il Ccnl applicato in fase di autorizzazione del subappalto.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilssole24ore.com>]